

AVV. ANTONIO MARCHESANO
Cell. 349/2642172 - Fax 0825/532411
Via Melito Iangano n.9 (c/o Centro ASI) - Solofra (AV) - 83029
Pec: antoniomarchesano@pec.it
E-mail: avv.antoniomarchesano@gmail.com

TRIBUNALE DI AVELLINO

- IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA -

RICORSO EX ART. 414 CPC

PER la **Prof.ssa Ing. Francesca BOCCIA** (C.F. BCCFNC91B58H703H), nata a Salerno il 18.02.1991, e residente ad Avellino (AV) alla Contrada Sant'Eustachio Pennini n. 93, rappresentata e difesa dall'**Avv. Antonio Marchesano** del Foro di Salerno (C.F.: MRCNTN 85T13 I483C), in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 c.p.c., da intendersi in calce al presente atto (*dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto*), con il quale elegge domicilio in Solofra (AV), alla Via Melito Iangano n. 9 (c/o Centro ASI – Palazzina M), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al seguente indirizzo pec/domicilio digitale: **antoniomarchesano@pec.it**, oppure al numero fax 0825/532411 ;

-RICORRENTE-

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t.;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Dirigente p.t.;

l'Ufficio VII - Ambito Territoriale di Avellino, in persona del Dirigente p.t.;

tutti rappresentati e difesi ex-lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

-RESISTENTI-

NEI CONFRONTI



dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto (G.I.) gestite dall'Ambito Territoriale di Avellino

-RESISTENTI POTENZIALI-

- **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO** della ricorrente al riconoscimento del punteggio pari a 48 punti per gli assegni di ricerca dichiarati nella domanda di ammissione, quali titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Avellino, con riferimento alle classi concorsuali A003, A031, A032, A034, A037, A047 e A060;

PER L'EFFETTO, PER LA CONDANNA delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a riconoscere alla ricorrente il punteggio complessivo di 89 punti per le classi A003, A031, A032, A034, A037 e A060 e di 93 pt per la classe A047 e disporre, conseguentemente, il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;

PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA di illegittimità della rettifica operata dalle Amministrazioni resistenti;

ED, IN OGNI CASO, PER LA DECLARATORIA DI NULLITÀ E/O PER L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE PER LA DISAPPLICAZIONE ex art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi, di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo.

FATTO

1 – La ricorrente è insegnante precaria, titolare di laurea magistrale in Ingegneria chimica, conseguita presso l'Università degli Studi di Salerno in data 24.03.2016 (110 con lode), riconosciuta – unitamente a 24 CFU - come titolo di accesso alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), istituite con ordinanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 60 del 10.7.2020 (**All. 1**).



L'Ing. Boccia, in data 24.05.2022, ha presentato domanda per l'inserimento nelle **GPS 2022/2024** nelle istituzioni scolastiche delle Provincia di Avellino per le classi di concorso A003, A031, A032, A034, A037, A047 e A060 (**All. 5**), dichiarando quali titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso (Titoli accademici, professionali e culturali – Certificazioni linguistiche):

- un assegno di ricerca conseguito presso l'Università di Salerno;
- tre assegni di ricerca conseguiti presso l'Università di Bologna;
- una borsa di studio conseguita presso il CNR di Napoli;
- Certificazione linguistica C1 inglese.

La ricorrente, all'esito delle operazioni di valutazione dei titoli, è stata inserita nelle GPS, pubblicate in data 30.08.2022 (**All. 6**), riportando i seguenti punteggi e le correlate posizioni:

Classe	Posizione	Punteggio
A003	8	101
A031	50	89
A032	22	89
A034	18	101
A037	24	101
A047	38	105
A060	208	53

I punteggi complessivi attribuiti sono stati così calcolati:

- per le classi A003, A034, A037 (→ 101 punti):

n. 4 assegni di ricerca = 48 pt

n. 1 borsa di studio = 12 pt

C1 inglese = 4 pt

Titoli di servizio = 4 pt

Laurea = 33 pt



- per le classi A031, A032(→ 89 punti):

n. 4 assegni di ricerca = 48 pt

CI inglese = 4 pt

Titoli di servizio = 4 pt

Laurea = 33pt

- per la classe A047(→105 punti):

n. 4 assegni di ricerca = 48 pt

n. 1 borsa di studio = 12 pt

CI inglese = 4 pt

Titoli di servizio = 8 pt

Laurea = 33 pt

Per effetto delle richiamate collocazioni, la ricorrente ha conseguito due convocazioni presso istituti scolastici di Avellino (ISISS “Paolo Anania De Luca” ed il Liceo “Publio Virgilio Marone”), stipulando i relativi contratti e prendendo regolare servizio.

2 – In prosieguo, tuttavia, l’Ing. Boccia è risultata destinataria di un singolare provvedimento (prot. n. 4891 del 4.11.2022 – **All. 7**), con il quale il Dirigente dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino, rilevata una asserita discrepanza tra punteggio attribuito e titoli posseduti, ha comunicato l’avvio di un procedimento di riesame ai sensi dell’art. 7 L. n. 241/1990, finalizzato alla decurtazione del punteggio ed alla conseguente retrocessione in graduatoria, con eventuale risoluzione dei contratti a tempo determinato stipulati dalle Istituzioni scolastiche.

In estrema sintesi, a dire dell’Ufficio:

- l’Ing. Boccia avrebbe dichiarato 4 assegni di ricerca ed una borsa di studio ed ottenuto 12 punti per ciascuno di tali titoli;
- la borsa di studio, tuttavia, non sarebbe valutabile, con conseguente necessità di operare una prima decurtazione di 12 punti ;



- i tre assegni di ricerca, presso l'Università di Bologna, riguarderebbero periodi di tempo sovrapponibili, per cui solo uno potrebbe essere valutato (12 punti), con conseguente necessità di decurtare gli ulteriori 24 punti (*rectius* : per una decurtazione complessiva di 36 punti).

La ricorrente, a questo punto, ha partecipato attivamente alla procedura in contraddittorio, chiarendo la propria posizione e trasmettendo tutta la documentazione a supporto.

In particolare, l'Ing. Boccia ha evidenziato:

- che la borsa di studio sarebbe stata indicata in buona fede, in fase di prima iscrizione, ritenendo che potesse essere oggetto di valutazione;
- che tale borsa di studio, in ogni caso, sarebbe stata erroneamente valutata solo in alcune classi di concorso (A003 A034 A037 A047);
- che, invece, con riferimento agli assegni di ricerca presso l'Università di Bologna, il punteggio attribuito sarebbe corretto trattandosi di tre **distinti assegni**, svolti in periodi di tempo **non sovrapponibili**, riferiti a **distinti bandi** (All. 8) ed, in quanto tali, **ciascuno utile all'attribuzione dei 12 punti previsti dalla disciplina di settore** (si cfr. OO.MM 60/2020 e 112/2022 - All. 2; Circolare Min. 1588 dell'11.9.2020 – All. 3 e FAQ del Ministero n. 14/2022 – All. 4).

Quanto all'assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno, infine, non essendoci contestazioni da parte dell'Ufficio, l'Ing. Boccia, in via cautelativa, si è limitata unicamente a trasmettere la documentazione comprovante il diritto all'attribuzione dei 12 punti previsti (bando indetto in data 15.7.2019 - contratto Rep. N.3113 in data 31.9.2019 – All. 9).

In definitiva, la odierna ricorrente ha riconosciuto l'erronea attribuzione **solo** dei 12 punti relativi alla borsa di studio e **solo** nelle classi A003 A034 A037 A047, ed ha contestato, invece, integralmente la illegittima decurtazione dei punti per gli assegni di ricerca (24 punti).



3 – L'ufficio, tuttavia, *bypassando* completamente i chiarimenti della docente, ha confermato la illegittima riduzione del punteggio, modificando in extremis la motivazione della contestazione e la entità della decurtazione (si cfr. provvedimenti prot. n. 5461 del 12.12.2022 e prot. n. 5478 del 13.12.2022 – **All. 10**).

Nel concludere il procedimento, infatti, l'ufficio ha disposto la decurtazione di ben 48 punti, in luogo degli originari 36, e precisamente:

- 12 punti relativi alla borsa di studio, in quanto non valutabile;
- 36 punti correlati a tre assegni di ricerca presso l'Università di Bologna, questa volta, perché asseritamente privi dei requisiti di durata minima (1 anno).

Per effetto di tale decurtazione, posizione e punteggio della ricorrente sono stati così rideterminati:

Classe	Posizione	Punteggio
A003	30bis (anzichè7)	53
A031	139 (anzichè 40)	53
A032	56 bis (anziché 18)	53
A034	265 bis (anziché 169)	12 ?
A037	113 bis (anziché 79)	53
A047	177 (anziché 32)	57
A060	192 (immutata)	53

I conti, tuttavia, non tornano e neanche le posizioni attribuite all'Ing. Boccia.

Non si comprendono, prima di tutto, le posizioni di partenza che, all'evidenza, non corrispondono alle posizioni effettivamente rivestite dalla docente nelle GPS pubblicate in data 30.08.2022 (**All.6**).

Tanto meno, si percepisce come l'Ufficio abbia potuto ridurre (ad esempio) il punteggio della ricorrente nella classe A034 a soli 12 punti, essendo agevole



evidenziare che solo il punteggio per il titolo di accesso (laurea con 110 e lode) è pari a 33 punti.....!!!!!!!

In definitiva, l'operazione messa in campo dall'Ufficio di Avellino è sicuramente erronea, illegittima e gravemente penalizzante per la odierna ricorrente che, non solo ha visto bruscamente decrescere la propria posizione in graduatoria, ma ha anche subito provvedimenti risolutivi dei contratti di lavoro medio tempore stipulati (Istituto "Paolo Anania De Luca" - provv. Prot. n. 9991 del 13.12.2022; Istituto "Publio Virgilio Marone" – provv. Prot. n. 7547 del 14.12.2022 – **All. 11**).

Su queste premesse, sussiste la necessità di adire Codesto Ecc.mo Tribunale perché accerti e dichiari il diritto della ricorrente ad essere correttamente inserita nelle GPS (e GI), previa correzione dei relativi punteggi.

- IN DIRITTO -

IN VIA PRELIMINARE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

In via preliminare, va ritenuta e dichiarata la giurisdizione di Codesto Giudice Ordinario, in veste di giudice del lavoro, a decidere della presente vicenda.

La fattispecie per cui è causa, infatti, ha ad oggetto il corretto inserimento in apposita graduatoria sulla base del possesso di determinati requisiti.

Esula, pertanto, dalle controversie inerenti a procedure concorsuali per la stipula di contratti (di cui all'art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001), notoriamente riservate alla cognizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, in un caso analogo, ha già statuito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere correttamente collocato al suo interno: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il*



conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di Legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l'eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria, atteso che nel caso di specie l'oggetto principale della lite è la pretesa all'inserimento in graduatoria immediatamente lesa dall'atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa. Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico di esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce" (**Sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015**). Ed ancora "Venendo alla vicenda in esame, va osservato che per la formazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60 del 10/07/2020, destinate a soppiantare le vecchie Graduatorie Ad Esaurimento (GAE), non viene ad attivarsi – analogamente a quanto avvenuto per le GAE - alcuna procedura selettiva, in quanto, alla stregua di quanto disposto dall'art.3, comma 3, della citata O.M.



60/2020 “ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2. I titoli dichiarati dall’aspirante all’inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di presentazione della domanda di partecipazione”. Nella procedura in parola, in definitiva, non si ravvede alcun procedimento di tipo selettivo ma esclusivamente la formazione di un elenco da cui discende il diritto dell’istante, in primo luogo, ad essere collocata nella giusta posizione determinata dalla sommatoria dei punteggi relativi ai titoli dichiarati e posseduti, e nel caso in particolare ai fini del passaggio nella I fascia. Non pare individuabile, cioè nel caso di specie, alcun potere pubblicistico quanto piuttosto la manifestazione di un potere di natura organizzativa riconosciuto alla p.a. in qualità di datore di lavoro pubblico, a fronte del quale non possono che residuare posizioni di diritto soggettivo”.

“Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l’emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Partendo da questa premessa, la stessa giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest’ultima categoria rientrano proprio le procedure di formazione e gestione delle graduatorie permanenti del personale”



docente e delle relative graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario" (si cfr., in termini, ex multis, TAR Napoli n. 4622 del 5/7/2021; Cons. Giust. Amm. Sicilia Sez. giurisd., 24/11/2021, n.1017; TAR Sicilia sentenza n. 304/2021; Tar Milano n. 1960 del 30/08/2021; n. 2403 del 9/12/2020 ; n. 2607 del 28/12/2020; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11; T.A.R. Piemonte 5 agosto 2016, n.1110). Sussiste, dunque, il diritto e la piena facoltà della ricorrente di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

NEL MERITO

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'O.M. 60/2022, DELL'O.M. 112/2022 E DELLE ALLEGATE TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER LE SUPPLENZE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 6 DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241 SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1175, 1176 E 1375 COD. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI DILIGENZA, CORRETTEZZA E BUONA FEDE

I criteri di valutazione dei titoli ed, in particolare, degli assegni di ricerca, ai fini della attribuzione dei relativi punteggi per il collocamento nelle GPS, sono indicati nelle OO.MM. n. 60/2020 e n. 112/2022 (e nelle relative tabelle – **All.ti 1 e 2**) che,



per quanto di interesse (in tema di assegni di ricerca), hanno previsto, in via generale, l'attribuzione di 12 punti per le “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per ciascun titolo”.

La Circolare Ministeriale n. 1588 dell'11.9.2020 (**All. 3**), subito dopo, ha fornito chiarimenti precisando che :“relativamente all'assegno di ricerca ...sono valutabili solo le tipologie previste dalla tabella A, e dunque “Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, **ed è valutabile, come previsto dall'OM e come più volte precisato, il singolo bando vinto, non le annualità di durata**”.

Il criterio di valutazione degli assegni di ricerca, infine, è stato ulteriormente ribadito dal Ministero dell'Istruzione nella **FAQ n. 14/2022** (**All. 4**) che, alla specifica domanda “Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l'attività? 12 punti per ciascun anno?”, ha testualmente chiarito che “**L'attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti**”.

Alla luce di quanto precede, applicando correttamente il criterio di valutazione dei titoli predeterminato dal Ministero, secondo i chiarimenti forniti dallo stesso, l'Ing. Boccia ha diritto al riconoscimento di ben 48 punti per gli assegni di ricerca vinti ed effettivamente svolti (3 a Bologna ed 1 a Salerno).



Difatti, quanto all'assegno di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno non ci sono contestazioni (bando indetto in data 15.7.2019 - contratto Rep. N.3113 in data 31.9.2019 – **All. 9**), con conseguente riconoscimento di 12 punti.

Quanto agli assegni presso l'Università degli Studi di Bologna, invece, è evidente l'errore in cui è incorso l'Ufficio di Avellino.

La ricorrente, infatti, ha vinto **tre diversi bandi** e precisamente (**All. 8**) :

- il bando indetto in data 23/11/2016, protocollo num. 782, per un assegno di ricerca nell'ambito del progetto “*Analisi della sicurezza e sostenibilità ambientale di soluzioni tecnologiche alternative per l'utilizzo di LNG per la propulsione navale*”;

- il bando indetto in data 07/11/2017, protocollo num. 3436 (Rep. Fascicolo III/13.65), per un assegno di ricerca nell'ambito del progetto “*Valutazione della sicurezza e della sostenibilità di tecnologie per l'abbattimento di gas acidi*”;

- il bando indetto in data 17/4/2018, Protocollo num. 1274 (Rep. 12 Fascicolo III/13.42), per un assegno di ricerca nell'ambito del progetto “*Sviluppo e messa a punto di modelli di valutazione degli scenari incidentali nei sistemi di approvvigionamento portuale di Gas Naturale Liquefatto*”.

Per l'effetto, ha stipulato **tre diversi contratti** e rispettivamente:

- contratto Rep. N. 108 in data 22.12.2016;
- contratto Rep. N. 119 in data 19.01.2018;
- contratto Rep. N. 1780 in data 25.05.2018.

Di guisa che sussiste sicuramente il diritto dell'Ing. Boccia a vedersi riconoscere, per gli assegni di ricerca svolti, un punteggio complessivo **pari a 48 punti**, ovvero 12 punti- **non contestati** - per l'assegno di ricerca presso l'Università di Salerno + **36 punti per gli assegni presso l'Università di Bologna.**

In conclusione ed in via riepilogativa:

- vanno decurtati, nelle sole classi di concorso A003, A034 ed A037, i 12 punti erroneamente attribuiti per la borsa di studio;



- vanno riconosciuti, in tutte le classi di concorso, 48 punti per gli assegni di ricerca, che, sommati agli ulteriori titoli (di accesso, di servizio e per la certificazione linguistica – non contestati), portano la docente ad un punteggio complessivo pari a **89 punti** per le classi A003, A031, A032, A034, A037 e A060 e **93 punti** per la classe A047.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

La prof.ssa Ing. Francesca BOCCIA, rappresentata e difesa come in epigrafe,

RICORRE

a codesto on.le Tribunale di Avellino, affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del presente ricorso e previa fissazione dell'udienza di discussione ex art. 415 cod. proc. civ., voglia così provvedere:

1) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO della ricorrente al riconoscimento del punteggio pari a 48 punti per gli assegni di ricerca dichiarati nella domanda di ammissione, quali titoli ulteriori rispetto al titolo di accesso, con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS), valida per il biennio 2022 – 2024, nella provincia di Avellino, con riferimento alle classi concorsuali A003, A031, A032, A034, A037, A047 e A060;

2) PER L'EFFETTO, CONDANNARE le Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – **a riconoscere** alla ricorrente il punteggio complessivo di **89 punti** per le classi A003, A031, A032, A034, A037 e A060 e di **93 punti** per la classe A047 e disporre, conseguentemente, il corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria de qua;

3) PER L'EFFETTO, ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità della rettifica operata dalle Amministrazioni resistenti;

ED, IN OGNI CASO, DICHIARARE LA NULLITÀ E/O L'ANNULLAMENTO O COMUNQUE LA DISAPPLICAZIONE ex art. 63



del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 smi di qualsiasi atto e/o provvedimento contrario, siccome irrimediabilmente invalido ed illegittimo.

4) Con ogni conseguente statuizione di condanna in ordine alle spese, diritti ed onorari, come per legge, **con attribuzione e/o distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiarano antistatario.**

IN VIA ISTRUTTORIA, chiede che l'Ill.mo Giudice adito, ai sensi dell'art. 425 c.p.c., ove ritenuto opportuno, richieda informazioni ed osservazioni all'associazione sindacale "CISL SCUOLA IrpiniaSannio", oppure alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

- Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che il presente giudizio, di valore indeterminabile, attiene a controversia concernente rapporti di pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta del 50%, pari ad € 259,00 -.

In via istruttoria, si offre in comunicazione la seguente documentazione di cui si chiede l'ammissione:

- 1 – Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e relativa Tabella A/4 con valutazione titoli allegata;
- 2 – Ordinanza Ministeriale n. 112/2020 ;
- 3 – Circolare Ministeriale n. 1588 dell'11.9.2020 ;
- 4 – FAQ n. 14/2022 ;
- 5 - Domanda inserimento GPS inoltrata in data 24.5.2022 ;
- 6 – Stralcio di interesse GPS pubblicata in data 30.08.2022 ;
- 7 – Comunicazione di avvio procedimento di riesame ai sensi dell'art. 7 L. n. 241/1990, finalizzato alla decurtazione del punteggio ed alla conseguente retrocessione in graduatoria, trasmesso dal Dirigente dell'Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino alla odierna ricorrente in data 4.11.2022 (prot. n. 4891) ;



8 – N. 3 bandi distinti dell’Università di Bologna ed i rispettivi 3 contratti, relativi agli
assegni di ricerca controversi;

9 – N. 1 bando indetto dall’Università di Salerno per l’assegno di ricerca non contestato e
relativo contratto;

10 - Provvedimenti prot. n. 5461 del 12.12.2022, e prot. n. 5478 del 13.12.2022, con i quali
si conferma la decurtazione del punteggio ;

11 – Provvedimenti risolutori dei contratti di lavoro medio tempore stipulati (Prot. n. 9991
del 13.12.2022 – Prot. n. 7547 del 14.12.2022) ;

12 - Comunicazione CISL Scuola IrpiniaSannio del 20.12.2022.

Con ossequio

Avellino, li 21 Aprile 2022

Avv. Antonio Marchesano

**ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI EX
ART. 151 C. P.C.**

Il sottoscritto Avv. Antonio Marchesano (cod. fisc. MRCNTN85T13I483C), quale
difensore e procuratore della ricorrente,

premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere la corretta attribuzione alla ricorrente
del punteggio per titoli di carriera e culturali dichiarati nella domanda di
ammissione con riferimento alla graduatoria provinciale per le supplenze (GPS),
valida per il biennio 2022 – 2024, nella Provincia di Avellino, con riferimento alle
classi concorsuali A003, A031, A032, A034, A037, A047 e A060 ;



sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;

- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, dovendo ritenersi tali i docenti già inseriti in graduatoria, nonché altri eventuali aspiranti, nonché reperire residenze e domicili certi;

- tale modalità, quindi, potrebbe risultare incompleta o comunque dilatare notevolmente i tempi processuali, anche in ragione del numero consistente di possibili contraddittori, e soprattutto potrebbe essere inidonea allo scopo, non potendo invocarsi un onere di diligenza media in capo al potenziale convenuto che prenda costantemente visione degli strumenti di pubblicazione tradizionali (G.U., FAL, ecc.);

- secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

- ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica in modo diverso da quello stabilito dalla Legge, prescrivendo la forma più idonea in ragione della sussistenza di particolari circostanze e/o esigenze di maggiore celerità;

Tanto premesso,

SI RIVOLGE ISTANZA

a Codesto Ecc.mo Giudice affinché, verificati i presupposti di fatto per l'applicazione dell'art. 151 cod. proc. civ., voglia autorizzare la notifica per



pubblici proclami nei confronti dei possibili controinteressati ed, in particolare, affinché voglia così provvedere:

a) autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ai controinteressati/liticonsorti, da individuarsi in tutti i docenti potenzialmente lesi dall'eventuale accoglimento della domanda (siccome inseriti o aspiranti ad essere inseriti nelle suddette graduatorie) mediante pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione udienza sul sito internet istituzionale del Ministero resistente e degli Uffici Scolastici Regionali o Ambiti Territoriali, chiamati in causa, appositamente dedicato alla comunicazione dei ricorsi proposti.

Con ossequio

Avellino, 21 Aprile 2023

Avv. Antonio Marchesano



R. G. n. 1126/2023



Tribunale Ordinario di Avellino

Settore Lavoro e Previdenza

IL GIUDICE DEL LAVORO

- Letti il ricorso e gli atti allegati;
- Rilevato il carico delle udienze già fissate, come risultante dal ruolo di udienza;
- Letti e applicati gli artt. 415 e 151 cod. proc. civ.;

FISSA

l'udienza di discussione dinanzi a sé per il giorno 11.7.2023, h. 9,30,

DISPONE

che il ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto di fissazione dell'udienza alla parte resistente entro dieci giorni dalla data di pronuncia del presente decreto, avvertendo il ricorrente che tra la data di notificazione al resistente e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di 30 (trenta) giorni;

AUTORIZZA

la parte ricorrente a notificare il ricorso e il decreto ai controinteressati evocati in giudizio entro il termine sopra indicato tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso e del presente decreto sul sito Internet del Miur nell'area telematica deputata a tale formalità;

MANDA

la Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente.

Avellino, 17.5.2023

Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)



Relata di Notifica ex art. 3-bis L. 53/1994

Il sottoscritto **Avv. Antonio Marchesano** (cod. fisc. MRCNTN85T13I483C), pec: **antoniomarchesano@pec.it** (iscritta nel ReGIndE, Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) in ragione del disposto della Legge n. 53/1994 e succ. mod., quale difensore della **Prof.ssa Ing. Francesca BOCCIA** (C.F. BCCFNC91B58H703H), in virtù di procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83 c.p.c., e giusta autorizzazione del Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, in persona del Giudice Cons. Dott.ssa Daniela Di Gennaro (decreto di fissazione udienza n. cronol. 7366/2023 del 18.05.2023),

NOTIFICA AI SENSI DELL'ART.151 CPC per pubblici proclami

con la presente pec (ex art. 3 bis della Legge 21 Gennaio 1994 n.53) ad ogni effetto di legge, unitamente alla presente relazione firmata digitalmente, le copie informatiche dei seguenti atti:

- ricorso ex art. 414 cpc (nome del file "**a - ricorso ex art. 414 cpc.pdf**") quale copia informatica estratta dal fascicolo telematico n. 1126/2023 R.G. pendente innanzi al Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro ;
- decreto di fissazione udienza n. cronol. 7366/2023 del 18.05.2023 (nome del file "**4621211s**"), reso dal Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, in persona del Giudice Cons. Dott.ssa Daniela Di Gennaro, quale copia informatica estratta dal fascicolo telematico n. 1126/2023 R.G. ;

A

- i **CONTROINTERESSATI** individuati nei **docenti** inseriti nelle Graduatorie Provinciali di Supplenza (GPS) e nelle Graduatorie d'Istituto (G.I.) gestite dall'Ambito Territoriale di Avellino dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ;

DICHIARA

che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento n. 1126/2023 R.G. instaurato innanzi al Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro ;

ATTESTA

ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis e 16 undecies, comma 3 del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, e dell'art. 22 comma 2 del D.Lgs. n.82 del 2005, che le allegate copie informatiche : - ricorso ex art. 414 cpc (nome del file "**a - ricorso ex art. 414 cpc.pdf**"), - decreto di fissazione udienza n. cronol. 7366/2023 del 18.05.2023 (nome del file "**4621211s**"), sono copie conformi ai documenti informatici presenti nel fascicolo telematico iscritto al n. 1126/2023 R.G., instaurato avanti il Tribunale di Avellino, Sez. Lavoro, dal quale sono state estratte.

Solofra, 19/05/2023

F.to digitalmente Avv. Antonio Marchesano

Firmato digitalmente da

**ANTONIO
MARCHESANO**

CN = ANTONIO
MARCHESANO
SerialNumber =
TINIT-MRCNTN85T13I483C
C = IT